

Vita Associativa

Asmooi al 97° Congresso Nazionale SOI di Roma

Anche quest'anno Asmooi invita a partecipare al prossimo **97° Congresso Nazionale SOI** (29 Novembre – 2 Dicembre p.v.), che si terrà presso il Centro Congressi Rome Cavalieri, dove sarà presente con il Simposio **“L'oculista e l'ortottista davanti alla disabilità visiva dell'infanzia”**. L'obiettivo del Simposio è quello di fornire aggiornamenti sulle procedure cliniche, evidenziando gli aspetti che il percorso riabilitativo presenta, le possibilità di recupero e le problematiche che possono insorgere.

Tutti gli ortottisti in regola con la quota associativa ASMOOI 2017, possono iscriversi al Congresso gratuitamente: tutte le informazioni per partecipare al congresso sono disponibili sul sito www.congressisoi.com mentre per aderire ad ASMOOI è disponibile alla pagina ISCRIZIONE del sito www.asmooi.com il Modulo di Adesione.

Giurisprudenza

Responsabilità dell'anestesista durante l'intervento

La figura dell'anestesista riveste centrale importanza nell'intera operazione chirurgica: in passato abbiamo avuto modo di commentare gli obblighi che la legge gli impone in relazione al trattamento sia pre che post-operatorio (rispettivamente Cass. Pen., sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 1832 e Cass. Pen., Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 38354), mentre in questa occasione ci soffermeremo sul ruolo dell'anestesista durante l'intervento chirurgico.

La Suprema Corte (Cass. Pen., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 26491) è nuovamente intervenuta su un caso riguardante delle lesioni riportate da una paziente in seguito alla condotta negligente ascritta all'anestesista. Benché abbiano dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione, i giudici di legittimità hanno comunque ritenuto corretto ed immune da incongruenze od illogicità il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte d'Appello: dal materiale probatorio acquisito, ed in particolare dalla perizia medico legale, è emersa con chiarezza la riferibilità degli eventi lesivi alla disattenzione con la quale era stato effettuato il monitoraggio da parte dell'anestesista; questi si era comportato in maniera superficiale durante l'intervento di laparocolecistomia, omettendo di monitorare i tracciati ECG come invece avrebbe dovuto fare. A causa di questa sua omissione, quando la paziente fu colpita da asistolia non si procedette tempestivamente al massaggio cardiaco, col risultato che non fu possibile salvaguardare il sistema nervoso centrale della donna, la quale subì danni cerebrali dai quali derivò una malattia insanabile, rappresentata da tetraparesi spastica, grave disatria motoria e deficit visivo secondario a emianopsia centrale.

La Corte ha altresì osservato che l'anestesista ha l'obbligo di effettuare la monitorizzazione personale, continuativa e costante del monitor ECG; in caso di allontanamento del medico specialista, tale compito deve essere vicariato a terzi. Nel caso di specie, la Corte non ha mancato di rilevare come un intervento rianimatorio tempestivo e corretto, per tempi e modalità di attuazione, avrebbe evitato l'evento lesivo o perlomeno ne avrebbe attenuato la portata.

La presenza attenta e vigile dell'anestesista in sala operatoria, come risulta in maniera lampante da questa sentenza, è in primo luogo volta alla tutela dell'incolumità del paziente, ed è per questo motivo che SOI continuerà a far valere la propria voce nelle competenti sedi affinché quest'obbligo sia legislativamente sancito.

La presenza attenta e vigile dell'anestesista in sala operatoria, come risulta in maniera lampante da questa sentenza, è in primo luogo volta alla tutela dell'incolumità del paziente, ed è per questo motivo che SOI continuerà a far valere la propria voce nelle competenti sedi affinché quest'obbligo sia legislativamente sancito.



Avv. Raffaele La Placa

Le sezioni unite ammettono i danni punitivi: riflessi sulla responsabilità medica

La riforma sulla responsabilità medica introdotta dalla legge Gelli Bianco al suo articolo 7 sembra introdurre in ambito di responsabilità medica il danno punitivo.

L'art. 7, invero, prevede espressamente che: "L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'art. 590-sezies del codice penale, introdotto dall'art. 6 della presente legge."



Già in passato il legislatore, tramite la legge Balduzzi, aveva introdotto nel nostro ordinamento giuridico una norma analoga, che è però risultata di fatto inapplicata, e ciò grazie anche alla ritrosia dell'ordinamento giuridico civile di permettere l'ingresso di una regola tipicamente penale relativa all'influenza della condotta sulla modulazione della pena.

Ora, secondo alcuni commentatori, pare che il Parlamento, con l'art. 7 della L. Gelli Bianco, insista nell'attuare l'introduzione dei danni c.d. punitivi nell'ordinamento civile nell'ambito della responsabilità civile medica, tentativo che oggi trova l'avallo delle Sezioni Unite della Cassazione, che con la sentenza n. 16601/2017 hanno affermato come: "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico."

Sino ad oggi la giurisprudenza delle Corti di merito non ha mai manifestato una particolare attenzione a questo profilo risarcitorio, ritenendolo poco coerente, se non addirittura estraneo al nostro sistema giuridico. La pronuncia delle SS.UU. si presta, seppur emessa nell'ambito di un giudizio di delibazione di una sentenza straniera, a rappresentare pertanto una vera e propria rivoluzione copernicana nell'ambito della responsabilità civile.

Occorrerà ora attendere le prime pronunce dei giudici di merito per vedere fino a che punto il danno punitivo, così come delineato dall'art. 7 della Legge Gelli Bianco, riuscirà, superando le remore dei tribunali sino qui manifestate al suo riconoscimento, a trovare applicazione nell'ambito specifico della responsabilità medica.

Avv. Raffaele La Placa